



## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**N . 35**

**DEL 23/01/2019**

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott. Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

**OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS per la formazione specialistica in Fisica medica.**

**NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si approva la convenzione con l'Università degli Studi di Padova per la formazione specialistica in Fisica medica.**

---

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico  
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo  
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario  
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta  
Il Direttore Generale  
F.to Dott. Giorgio Roberti

---

Trasmessa per competenza a:

---

Trasmessa per conoscenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it

Il Direttore della **SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche** riferisce:

Premesso che:

- ~ l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, istituito con L.R. n. 22 del 22.12.2005, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D. Lgs. 16.10.2003 n. 288 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico...", promuove la collaborazione sinergica con le altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private e con le Università, per attuare comuni progetti di ricerca, praticare comuni protocolli di assistenza e operare la circolazione delle conoscenze e del personale al fine di garantire al paziente le migliori condizioni assistenziali e le terapie più avanzate, nonché le ricerche pertinenti;
- ~ in data 18 dicembre 2018, con nota prot. 508074 (reg. prot. Iov. n. 21699 del 19.12.2018) l'Università degli Studi di Padova ha comunicato la volontà della Scuola di Specializzazione in Fisica medica di stipulare una convenzione con l'Istituto allo scopo di inserire nella propria rete formativa la U.O.C. di Fisica Sanitaria, allegando lo schema tipo dell'accordo, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Atene, unitamente alle schede per la verifica dei requisiti minimi e degli standard, indicati dal D.M. del 29 marzo 2006, relativi alle strutture della rete formativa e necessari ai fini dell'attivazione;

Richiamati:

- ~ il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" che detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;
- ~ il Decreto MIUR 1 agosto 2005 "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria" e successive integrazioni e modificazioni, che adegua gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti all'area medica, chirurgica e dei servizi al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato Decreto MIUR n. 270/2004, e individua il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
- ~ il Decreto MIUR 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione" e successive integrazioni e modificazioni, che stabilisce, sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, i presupposti e le condizioni per l'istituzione e attivazione delle Scuole di specializzazione, gli standard generali che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità, gli standard specifici relativi alle singole specialità, i requisiti di idoneità generali della rete formativa

delle scuole e i requisiti specifici delle singole specialità, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 368/99;

- ~ il decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, del 4 febbraio 2015, prot. n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2015, n. 126, S.O., recante il "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria", emanato in attuazione dell' articolo 20, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 368/1999, come modificato dall'articolo 15 del suddetto D.L. n. 90/2014 , convertito in legge 11 agosto 2014 n.114, che ha sostituito il precedente D.M. 1 agosto 2005 recante "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- ~ l'articolo 3, comma 3, del citato D.I. n. 68/2015, il quale dispone che, con specifico e successivo decreto, si provvede ad identificare i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale, relativi alle singole strutture di sede ed alla rete formativa necessari ai fini dell'attivazione;

Rilevato che:

- ad oggi la definizione degli standard e dei requisiti minimi, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all' articolo 3, comma 3, del citato D.I. n. 68/2015, è ancora disciplinata dal D.M. del 29 marzo 2006;
- il Consiglio della Scuola di Specializzazione ha valutato l' idoneità delle strutture dell' Istituto ai fini del completamento della formazione degli specializzandi in Fisica medica;

Preso atto che la convenzione ha validità dalla data di stipula fino al 31 dicembre 2023;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore della U.O.C. Fisica Sanitaria, per le parti di rispettiva competenza;

Tutto ciò premesso, si propone l'approvazione della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., nel testo dell'accordo allegato al presente provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PRESO ATTO** dell'attestazione del Direttore della S.C. Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;

**RITENUTO** di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 288/2003;

**VISTE** le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale del Veneto n. 26 del 22 dicembre 2005;

**VISTO** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

**VISTI** i Decreti MIUR 1 agosto 2005 e 29 marzo 2006;

**VISTO** il D.M. 4 febbraio 2015, n. 68;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico, per quanto di loro rispettiva competenza;

**VISTO** il D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018;

### **DELIBERA**

1. di approvare e sottoscrivere, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per la formazione specialistica in Fisica medica, con validità dalla data di stipula fino al 31 dicembre 2023, con le modalità indicate nella convenzione allegata al presente provvedimento, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare la S.C. Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche, la Direzione Sanitaria e la U.O.C. Fisica Sanitaria affinché diano seguito agli adempimenti di competenza, conseguenti il presente provvedimento;
3. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale  
**F.to – Dott. Giorgio Roberti -**

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

**Il Direttore**  
**SC Affari Generali e Sperimentazioni**  
**Cliniche**

---

### **CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/01/2019

**Il Direttore**  
**SC Affari Generali e Sperimentazioni**  
**Cliniche**

---

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° \_\_\_\_\_ fogli.  
Padova, li

**Il Direttore**  
**SC Affari Generali e Sperimentazioni**  
**Cliniche**

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  
E L'IRCCS IOV - ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO PER LA FORMAZIONE  
SPECIALISTICA IN FISICA MEDICA**

VISTO il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" che detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;

VISTO il Decreto MIUR 1 agosto 2005 "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria" e successive integrazioni e modificazioni, che adegua gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti all'area medica, chirurgica e dei servizi al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato Decreto MIUR n. 270/2004, e individua il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

VISTO il Decreto MIUR 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione" e successive integrazioni e modificazioni, che stabilisce, sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, i presupposti e le condizioni per l'istituzione e attivazione delle Scuole di specializzazione, gli standard generali che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità, gli standard specifici relativi alle singole specialità, i requisiti di idoneità generali della rete formativa delle scuole e i requisiti specifici delle singole specialità, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 368/99;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, del 4 febbraio 2015, prot. n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2015, n. 126, S.O., recante il "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria", emanato in attuazione dell' articolo 20, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 368/1999, come modificato dall'articolo 15 del suddetto D.L. n. 90/2014 , convertito in legge 11 agosto 2014 n.114, che ha sostituito il precedente D.M. 1 agosto 2005 recante "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 3, del citato D.I. n. 68/2015, il quale dispone che, con specifico e successivo decreto, si provvede ad identificare i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale, relativi alle singole strutture di sede ed alla rete formativa necessari ai fini dell'attivazione;

Rilevato che ad oggi la definizione degli standard e dei requisiti minimi, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all' l'articolo 3, comma 3, del citato D.I. n. 68/2015, è ancora disciplinata dal D.M. del 29 marzo 2006;

VISTA la delibera con cui il Consiglio della Scuola di Specializzazione ha valutato l' idoneità delle strutture dell'Istituto ai fini del completamento della formazione degli specializzandi in Fisica medica;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, REP. n. 168 del 21 luglio 2009 con cui è stato approvato lo schema-tipo della presente convenzione;

PRESO ATTO che il presente schema tipo può essere adottato anche per la scuola di specializzazione in Fisica medica.

**TUTTO CIÒ PREMESSO  
TRA**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, con sede in via 8 Febbraio, 2 – 35122 Padova, P.IVA 00742430283, rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Rosario Rizzuto

**E**

L'IRCCS IOV - ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO (di seguito denominata Istituto) con sede in Via Gattamelata, 64 - 35128 Padova | C.F./P.IVA 04074560287 rappresentata dal Direttore Generale, dott.ssa Patrizia Simionato

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

La presente convenzione e ogni atto conseguente non comportano alcun onere per l'Università.

**Art. 2**

L'Università degli Studi di Padova e l'Istituto Oncologico Veneto convengono di instaurare una collaborazione ai fini della formazione degli specializzandi in Fisica medica.

**Art. 3**

L'Istituto Oncologico Veneto mette a disposizione della Scuola di Specializzazione in Fisica medica (di seguito denominata "Scuola") il personale, le strutture e le attrezzature della S.C. di Fisica Sanitaria.

L'Istituto attesta che la suddetta struttura è in possesso degli standard generali e specifici previsti dal DM 29 marzo 2006, ai fini dell'accREDITAMENTO quali strutture della rete formativa della Scuola.

L'Istituto si impegna a comunicare tempestivamente all'Università ogni variazione che determini il venire meno dei presupposti e delle condizioni necessari per il possesso degli standard generali e specifici di cui al DM 29 marzo 2006.

**Art. 4**

La frequenza degli specializzandi nella struttura convenzionata avviene per periodi stabiliti dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione.

La frequenza degli specializzandi è finalizzata al conseguimento delle conoscenze culturali e abilità professionali previsti dall'Ordinamento della Scuola.

Il Consiglio della Scuola formula la programmazione delle attività pratiche dello specializzando. Tale programmazione viene attuata con il responsabile della struttura convenzionata e nel rispetto delle relative proporzioni di didattica pratica e teorica previste in sede di programmazione. L'attività di formazione dello specializzando, durante la frequenza della struttura convenzionata, è seguita e verificata da un tutore universitario, designato dalla Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un referente della struttura stessa, indicato dall'Istituto (tutor aziendale).

Il tutore aziendale dovrà certificare, mediante firma, le attività svolte dallo specializzando nella struttura convenzionata e annotate nel libretto-diario delle attività formative dello specializzando stesso.

#### **Art. 5**

Il controllo della frequenza degli specializzandi in formazione, è affidato al responsabile della struttura dove si svolge l'attività formativa.

La documentazione di attestazione della frequenza deve essere trasmessa al Direttore della Scuola, al quale vanno comunque tempestivamente comunicate eventuali assenze.

#### **Art. 6**

L'Istituto provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

#### **Art. 7**

Le parti concordano che gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro gravino sull'Istituto ospitante. Il personale universitario, compresi gli studenti, è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'Istituto ospitante. Sarà cura dell'Istituto stessa fornire l'informazione e tutti i mezzi necessari per l'espletamento degli obblighi di legge sulla sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro.

Lo specializzando deve essere in possesso della formazione prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e disciplinata dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, pubblicato nella G.U. del 11/01/2012. Di seguito vengono indicati i due moduli che obbligatoriamente lo specializzando dovrà svolgere ovvero aver svolto, prima dell'inizio della frequenza:

1 - Modulo di "formazione generale", di durata non inferiore a 4 ore, che tratta contenuti relativi a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione Istituzione, diritti, doveri e sanzioni, organi di vigilanza, controllo e assistenza;

2 - Modulo di "formazione specifica", sui rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'Istituto, di durata variabile da 4 a 12 ore (12 ore per il comparto sanità). Qualora la formazione dello specializzando non sia stata compiuta durante il percorso specifico di studi Universitari, lo specializzando, prima dell'inserimento in Istituto Sanitaria, dovrà obbligatoriamente frequentare i corsi di formazione, con i medesimi contenuti di cui sopra, organizzati e tenuti periodicamente dall'Istituto Sanitaria Oncologico Veneto.



La formazione svolta deve essere certificata dal soggetto formatore.

#### **Art. 8**

L'Istituto, l'Università e lo specializzando si impegnano ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (adeguamento al Regolamento UE n. 2016/679) in materia di trattamento di dati personali, con particolare riferimento all'eventuale trattamento di dati sensibili.

Lo specializzando è tenuto a rispettare le istruzioni ricevute dall'Istituto circa le modalità di utilizzo dei dati personali di cui dovesse venire a conoscenza nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente convenzione.

La titolarità del trattamento dei dati personali effettuato durante il tirocinio presso l'Istituto è in capo all'Istituto medesima e lo specializzando sarà designato "incaricato del trattamento" ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003; detto "incaricato" dovrà provvedere al trattamento dei dati personali, esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, attenendosi precisamente alle istruzioni a tal fine impartitegli e, comunque, nel rispetto dei canoni di pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità dei trattamenti rispetto alle finalità perseguite.

#### **Art. 9**

L'Istituto consente agli specializzandi di poter accedere alle strutture di ristorazione convenzionate operanti presso i poli ospedalieri. La fruizione del servizio di ristorazione viene garantita secondo le norme di accesso ai ristoranti universitari previste e aggiornate da ESU annualmente per la generalità degli specializzandi iscritti all'Università e nel rispetto delle modalità e dei termini definiti in convenzione da ESU con le strutture di ristorazione convenzionate.

#### **Art. 10**

La presente convenzione ha validità dalla data di stipula fino al 31 dicembre 2023.

La presente convenzione può essere rinnovata per volontà espressa delle parti, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre mesi prima di ogni scadenza annuale.

L'Istituto si impegna comunque a consentire il completamento della formazione specialistica agli specializzandi ancora in corso al momento del recesso.

#### **Art. 11 - Imposta di bollo e di registro**

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, D.P.R. n. 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale.

L'imposta di bollo rimane ad esclusivo carico dell'Istituto, che fornirà all'Università l'attestazione dell'avvenuto assolvimento.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

#### **Art. 12 - Norma finale**

Le parti convengono che, per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione, si applichino le disposizioni di legge e i regolamenti dell'Università, applicabili in materia.

Il Rettore  
dell'Università di Padova  
Rosario Rizzuto

Il Direttore Generale  
dell'Istituto Oncologico Veneto  
Giorgio Roberti